



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6346 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Piero Francesco Scano, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Matteo Portoghese, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in data 28.03.2022 dal ricorrente per la classe di concorso “A012- Discipline Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” per la Regione Sardegna, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022;

2. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non

conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;

3. Dell'avviso prot. n. 8946 del 26.04.2022 e del relativo elenco con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Sardegna ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, nella parte in cui non è inserito il nominativo del ricorrente;

4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso “A012” di appartenenza del ricorrente, non ancora pubblicata.

b) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Scano Piero Francesco il 22/9/2022:

1. Del D.D.G. prot. n. 15803 del 19.07.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A012 – Discipline letterarie negli istituti di II grado” per la regione Sardegna, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;

2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Sardegna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'iscrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “...sindacare la

correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);

Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. "distrattori", aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di "distrarre" dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

Ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati presenti nella graduatoria impugnata con motivi aggiunti che parte ricorrente dovrà effettuare mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente, nel rispetto delle modalità e dei termini indicata dall'ordinanza n. 836/2019 di questa Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi di cui in parte motiva.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponè, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Saponè

IL SEGRETARIO